



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Economico Finanziaria	Determinazione n. 5	Del 23/01/2019	Originale
----------------------------	---------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 30 Del 23/01/2019

Oggetto:	RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BUSACHI ANNO 2018.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto n. 09 in data 28.12.2018 ha conferito al sottoscritto Rag. Franco Vellio Melas, la Responsabilità degli Uffici e Servizi Finanziario-Tributario e attribuito con lo stesso decreto la titolarità di Posizione Organizzativa - Area Finanziaria e Tributaria;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
- art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI:

- L'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario comunale scegliendo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali;
- L'art. 30 dello stesso decreto laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comunali;
- L'art. 10 del DPR 04/12/1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Dato atto:

- della deliberazione n. 150, del 15.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di procedimento di nomina del segretari comunali e provinciali;
- delle deliberazioni n. 164, del 27.07.2000 e n° 278, del 16.12.2003, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di segreteria comunale;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale N° 23 del 23/11/2015 del Comune di Tadasuni avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Busachi (capoconvenzione) ed il Comune di Tadasuni per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale”;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si procedeva ad Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Busachi (capoconvenzione) ed il Comune di Tadasuni per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale e si stipulava la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni dell'ufficio di segreteria comunale, tra i Comuni Busachi (capoconvenzione) con decorrenza della convenzione il 1° dicembre 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17-12-2015 del Comune di Tadasuni avente per oggetto: “Convenzione tra i Comuni di Busachi (capoconvenzione) e Tadasuni per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale. Estensione in favore del Comune di Bidonì. Approvazione dello schema di convenzione.” Con la quale si estendeva anche al Comune di Bidonì il servizio di segreteria comunale in forma associata;

DATO ATTO che il Comune di Tadasuni per tutto il 2018 ha usufruito di detto servizio in forma associata;

Vista la convenzione stipulata ed in particolare l'art. 13 che testualmente recita:

Art. 13 - I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari alle prestazioni di lavoro offerte a ciascun ente, come stabilito nel precedente art. 10 e, precisamente, nella misura, di cui appresso:

- **50% - Comune di Busachi;**
- **25% - Comune di Bidonì;**
- **25% - Comune di Tadasuni;**

*I compensi, di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune “Capoconvenzione”, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico degli altri Comuni. Qualora la situazione di cassa del Comune “Capoconvenzione” lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti di rogito se ed in quanto dovuti, l'indennità per particolari funzioni, l'indennità di risultato, ex art. 42 C.C.N.L., che complessivamente tra i tre enti non potrà superare la quota del **10%** e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.*

Vista la richiesta del Comune di Busachi, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15 in data 03-01-2019, con allegata la determina Area Finanziaria n. 38 del 28-12-2018 relativa al riparto delle spese per l'anno 2018;

Dato atto che la spesa complessiva è pari ad euro 89.234,78 mentre la a carico del Comune di Tadasuni è pari ad euro 22.308,69 e trova capienza nella determinativo di impegno assunto da questo servizio finanziario;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra richiamato di dover procedere nel merito alla liquidazione a titolo di rimborso a favore del Comune di Busachi, quale ente capofila, per l'esercizio associato del servizio di segreteria della somma complessiva di €. 22.308,69;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il DPR 465/1997 – Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei

segretari comunali e provinciali; VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'Art. 163 del TUEL n. 267/2000 relativo all' **Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**, così come modificato dall'articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

Visti :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1- DI DARE ATTO CHE la pre messa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

2- DI Liquidare e Pagare la somma complessiva pari a €. 22.308,69, a titolo di rimborso a favore del Comune di Busachi, quale ente capofila, per l'esercizio associato del servizio di segreteria, dando atto che la stessa trova adeguata copertura finanziaria al Capitolo 10120501-1 Missione 1 programma 1 PDC 1-4-1-2 "Spese convenzione Segreteria generale" del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 Impegno registrato al n. 840/2018;

3- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del servizio finanziario;

5- dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

6- il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il sottoscritto;

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Franco Vellio Melas

Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	30/03/2019
AL	14/04/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Rag. Franco Vellio Melas